Sent. n. 23/2026 pubbl. il 05/05/2026
Cron. n. : 646/2026
Rep. n. 28/2026 del 05/05/2026

Sent. n. 23/2026
Liquid. C. n. 8/2026
Cron. 646/2026
Rep. 28/2026.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.	Giuseppe	Rini	Presidente rel.
dott.ssa	Maria	Margiotta	Giudice
dott.ssa	Francesca	Incandela	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 38/2026 P.U., promosso

DA

Spanò Gian Franco (cod. fisc. SPNGFR64M16A546M) e **La Malfa Adele** (cod. fisc. LMLDLA70D70G273G), rappresentati e difesi dall'avv. Licia Tavormina (liciatavormina@postacertificata.org) per procura allegata al ricorso

RICORRENTI

OGGETTO: liquidazione controllata del sovraindebitato

❖❖❖

Letto il ricorso depositato il 28 aprile 2026, con cui Spanò Gian Franco e La Malfa Adele hanno domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni *ex* artt. 268 e ss. CCII;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale *ex* art. 27, comma 2, CCII, posto che il centro degli interessi principali dei debitori – da presumersi coincidente con la residenza (o il domicilio) – si trova a Bagheria (comune rientrante nel circondario del Tribunale di Termini Imerese);

ritenuta l'ammissibilità della proposta congiunta ai sensi dell'art. 66, comma 1, CCII (applicabile alla liquidazione controllata in forza del

Firmato Da: PARRINELLO ANNALISA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3f7c1ed90f826921
Firmato Da: GIUSEPPE RINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 30f456a4c112a54031ad8a1edf964081

disposto dell'art. 65, comma 1), secondo cui *"i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune"*, con la precisazione che *"le masse attive e passive rimangono distinte"* (comma 3);

rilevato che è stata allegata la documentazione prescritta dall'art. 39, commi 1 e 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, dott. Luigi Romano, recante una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, l'illustrazione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dei debitori, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni, nonché l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII;

ritenuto che i ricorrenti versano in una situazione di sovraindebitamento, da definirsi come lo stato di crisi o di insolvenza di ogni tipo di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, CCII);

rilevato che non risulta la presentazione di domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII;

ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura previsti dagli artt. 268 e 269 CCII;

considerato che va demandata al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza documentata dei debitori, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;

rilevato che i ricorrenti non hanno formulato richiesta di poter utilizzare i beni oggetto di liquidazione;

Firmato Da: PARRINELLO ANNALISA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3f7c1ed9df8f2e921
Firmato Da: GIUSEPPE RINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 30f458a4c112a54031ad8a1edf964081

evidenziato che l'art. 150 CCII (applicabile alla liquidazione controllata in virtù del richiamo operato dall'art. 270, comma 5) prevede il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;

rilevato che per il ruolo di liquidatore va confermato il medesimo professionista già nominato dall'OCC, che risulta iscritto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al D.M. Giustizia 202/2014;

rammentato che competono al liquidatore gli adempimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. f) e g), nonché i compiti stabiliti dagli artt. 272-276 CCII;

rilevato, fin d'ora, che al compenso del legale dei ricorrenti va riconosciuta la natura di credito privilegiato *ex* art. 2751 *bis*, n. 2), c.c., ma non quella di credito in prededuzione, non rientrando il medesimo tra i crediti indicati come prededucibili dall'art. 6, comma 1, CCII;

P.Q.M.

visti gli artt. 65, 66, 268, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata dei beni dei coniugi **Spanò Gian Franco**, nato a Bagheria (PA) il 16/08/1964 (cod. fisc. SPNGFR64M16A546M), e **La Malfa Adele**, nata a Palermo il 30/04/1970 (cod. fisc. LMLDLA70D70G273G);

NOMINA

giudice delegato il dott. Giuseppe Rini;

NOMINA

liquidatore il dott. Luigi Romano (cod. fisc. RMNCGU65E31G273N, pec luigiromano@pec.it), con studio a Palermo, via Niccolò Garzilli n. 34, invitandolo:

1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione, rendendo contestualmente la dichiarazione di cui all'art. 35.1 D.Lgs. 159/2011;

Firmato Da: PARRINELLO ANNALISA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3f7c1ed9df82e921
Firmato Da: GIUSEPPE RINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 30f456a4c112a54031ad8a1edf964081

2) a curare l'inserimento della presente sentenza, con esclusione dei dati sensibili, nel sito internet del Tribunale di Termini Imerese e, nel caso in cui i debitori (o uno di essi) svolgano attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
3) a curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
4) a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
5) ad aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
6) a completare l'inventario dei beni di ciascun debitore ed a redigere e depositare un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata;
7) a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273 CCII;
8) a riferire per iscritto ogni sei mesi al giudice delegato in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso);

ORDINA

ai debitori il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni dalla notificazione della presente sentenza, a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

Firmato Da: PARRINELLO ANNALISA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3f7c1ed9df82e921
Firmato Da: GIUSEPPE RINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 30f456a4c112a54031ad8a1edf964081

ORDINA

la consegna o il rilascio, in favore del liquidatore, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DEMANDA

al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza documentata del debitore, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;

DISPONE

che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;

DISPONE

la prenotazione a debito e l'anticipazione delle spese a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 115/2002, con onere del liquidatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;

MANDA

la Cancelleria per la notificazione della presente sentenza ai debitori e per la comunicazione al liquidatore nominato.

Termini Imerese, 29 aprile 2026

IL PRESIDENTE EST.
Giuseppe Rini

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

Firmato Da: PARRINELLO ANNALISA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3f7c1ed9df82e921
Firmato Da: GIUSEPPE RINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 30f456a4c112a54031ad8a1edf964081